

Giustizia, litigiosità e criminalità

Le statistiche giudiziarie raccolte negli anni consentono di ricostruire un quadro di lungo periodo dell'evoluzione del rapporto tra giustizia e cittadini nel nostro Paese. Esse comprendono: da una parte, la cosiddetta "statistica processuale", vale a dire l'insieme delle rilevazioni sull'attività degli organi giudiziari per ciascun grado di giudizio che permette di osservare la mole di processi in carico al sistema giustizia; dall'altra, le rilevazioni sul merito di tale attività (statistiche sulla litigiosità, sui trasferimenti di proprietà e sulle procedure concorsuali, sulla criminalità). Questa seconda tipologia di statistiche, oltre ad analizzare le fasi di svolgimento di un processo, riporta anche le caratteristiche salienti dei procedimenti (materie e reati) e delle persone in essi coinvolte (appellanti/convenuti, autori dei reati), risultando quindi più ricca sotto il profilo dell'analisi sociale del fenomeno.

Le statistiche giudiziarie sono prevalentemente di fonte amministrativa e sono rimaste fondamentalmente invariate dal 1861 fino agli ultimi anni del secolo scorso, quando vengono introdotte numerose innovazioni nel processo di raccolta delle informazioni. I dati comunque sono da sempre trasmessi dagli uffici giudiziari competenti per materia e l'unità minima di riferimento è rimasta il singolo procedimento giudiziario.

Anche per quanto riguarda i contenuti c'è una sostanziale stabilità nel tempo. Quando nel periodo post-bellico, l'Istat – d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia – modifica i modelli di rilevazione attraverso l'apposita Commissione per le statistiche giudiziarie, contemplata nel decreto di trasferimento all'Istituto centrale di statistica di tali rilevazioni, le modifiche apportate si limitano a tener conto dei nuovi istituti giuridici, ma non mutano i contenuti informativi delle indagini.

Negli anni si sono registrati, invece, alcuni cambiamenti nella titolarità delle rilevazioni statistiche. Le prime rilevazioni in ambito giudiziario penale si rintracciano nel Granducato di Toscana e Regno di Sardegna, dove si svolgevano già rilevazioni statistiche sull'attività dell'apparato giudiziario, con fini essenzialmente amministrativi. Con il completamento del processo di unità nazionale, le varie statistiche giudiziarie furono ricondotte nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia, presso il quale venne creato un Ufficio centrale di statistica (r.d. del 22 dicembre 1872), soppresso poi nel 1881. Con il r.d. del 20 aprile 1882,¹ le statistiche giudiziarie passarono sotto la competenza del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, presso il quale era funzionante la Divisione di statistica generale, antesignana del futuro Istat. Nel 1908 le statistiche giudiziarie tornarono sotto la competenza del Ministero di grazia e giustizia, dove rimasero fino al 1938, anno in cui vennero trasferite all'allora Istituto centrale di statistica con la legge n. 402 del 24 marzo 1938.

È soltanto a partire dal 1997, in base ai principi di decentramento della funzione statistica introdotti dal d.lgs. n. 322 del 1989 – i quali prevedono il passaggio delle statistiche gestionali-amministrative ai ministeri competenti – che la titolarità delle rilevazioni sul movimento dei procedimenti civili e penali è stata trasferita nuovamente dall'Istat al Ministero della giustizia, nel 1997 per la prima rilevazione, nel 1999 per la seconda. La rilevazione relativa ai delitti denunciati alle Forze dell'ordine diventa, invece, di competenza del Ministero dell'interno, mentre la cosiddetta indagine sulla criminalità (delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale) è tuttora di titolarità dell'Istat.

Negli anni più recenti, queste statistiche sono state caratterizzate tutte da profondi mutamenti nelle procedure di acquisizione dei dati che si sono giovate della progressiva informatizzazione attuata dal Ministero della giustizia tra la fine degli anni Novanta e i primi anni del 2000 e dal Ministero dell'interno dal 2004. Queste innovazioni hanno consentito di snellire il processo di acquisizione dei dati e ampliare le potenzialità informative delle indagini. La produzione dei dati relativi ai singoli procedimenti civili esauriti con sentenza e ai fallimenti, attualmente interrotta dall'Istat, potrebbe riprendere proprio grazie al *datawarehouse* relativo alla amministrazione della giustizia che il Ministero della giustizia ha portato a compimento nel corso del 2014 e 2015, con la finalità di monitorare l'attività svolta nel settore.

¹ Con il r.d. del 20 aprile 1882, l'ufficio di statistica giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia fu annesso alla Direzione generale di statistica presso il Ministero d'agricoltura e commercio, continuando a ricevere le norme dal Ministro guardasigilli.

Per completare il quadro delle fonti, un'ultima notazione va fatta con riferimento alla criminalità. Una descrizione attenta e completa del fenomeno necessita sia di fonti di tipo amministrativo che di indagini di popolazione. Le prime forniscono informazioni sulla criminalità ufficiale, ovvero sull'insieme dei reati di cui è a conoscenza l'autorità giudiziaria e sull'insieme delle condotte criminali registrate dalle Forze dell'ordine o dall'autorità giudiziaria, che sono state portate a giudizio e per i quali è stata emessa sentenza. A questi va aggiunta, però, la criminalità sommersa che comprende tutti i reati che rimangono sconosciuti. Questi possono venire analizzati grazie alle indagini di vittimizzazione che, mediante interviste ai cittadini – potenziali vittime – consentono di rilevare anche quei reati per i quali potrebbe non venire sporta denuncia.²

L'Istat avvia le indagini sulla vittimizzazione alla fine degli anni Novanta; in questo contesto, a causa del numero limitato di osservazioni (le indagini sono state condotte in quattro occasioni: nel 1997-1998, 2002, 2008-2009 e 2015-2016), si fa riferimento alle sole fonti di tipo amministrativo.

Movimenti dei procedimenti civili e penali

Le indagini sul movimento dei procedimenti civili e penali, da cui derivano informazioni sul carico di lavoro e l'attività dei vari uffici, sono di natura essenzialmente gestionale-amministrativa. Con il decentramento della funzione statistica introdotto dal d.lgs. n. 322 del 1989, che prevede il passaggio delle statistiche gestionali-amministrative ai ministeri competenti, la titolarità delle due rilevazioni è stata trasferita, quindi, dall'Istat al Ministero della giustizia, nel 1997 la prima e nel 1999 la seconda.³

I flussi dei procedimenti in entrata, in uscita e giacenti (sopravvenuti, esauriti e pendenti), nonché le sentenze, le udienze, i provvedimenti e gli atti emessi⁴ sono rilevati con cadenza trimestrale per materia, tipo di ufficio e grado di giudizio. Queste rilevazioni considerano, quindi, le fasi del procedimento giudiziario dalla presa in carico fino alla definizione, permettendo di misurare il rapporto tra la domanda di giustizia espressa dalla collettività (cittadini e istituzioni pubbliche e private) e la risposta del sistema giudiziario.

L'attività degli uffici giudiziari viene analizzata per tipo di ufficio, grado di giudizio e livello territoriale, tramite il numero e il ritmo di esaurimento dei procedimenti senza, però, poterne distinguere la differente complessità e, di conseguenza, senza poter tenere conto dei diversi tempi necessari per la loro definizione.

Oggi, gli uffici giudiziari trasmettono i dati in formato elettronico alla Direzione generale di statistica del Ministero, utilizzando schemi di rilevazione aventi contenuti differenziati secondo il tipo di ufficio giudiziario. Le indagini sono effettuate estraendo i dati in forma aggregata principalmente dagli archivi gestionali informatizzati delle cancellerie civili degli uffici giudiziari.

Nel corso del 2014 e del 2015, il Ministero della giustizia ha portato a compimento la realizzazione di un nuovo *datawarehouse*, relativo all'amministrazione della giustizia, con la finalità di perfezionare la rilevazione statistica delle attività svolte dagli uffici giudiziari e migliorarne il contenuto informativo.

Avvertenze ai confronti temporali

- I dati rispecchiano l'attività giudiziaria nel quadro degli ordinamenti e dei codici e leggi vigenti negli anni di riferimento e tale circostanza è da tenere presente in ordine alla utilizzazione delle serie riportate.
- Nella lettura dei dati bisogna tener conto che dopo la prima guerra mondiale i dati riflettono la diversa articolazione territoriale.
- A causa degli eventi bellici e delle difficoltà da essi recati al funzionamento dei vari uffici giudiziari, non è stato possibile ricostruire alcune serie relative al periodo 1942-1946.

² Al tempo stesso, però, le indagini sulla vittimizzazione escludono alcuni tipi di reato, come ad esempio i reati senza vittime.

³ Il processo di decentramento delle statistiche sui procedimenti giudiziari civili si è sviluppato per fasi successive: è iniziato nel 1997 con il movimento dei procedimenti civili presso gli uffici del giudice di pace e, negli anni seguenti, è stato gradualmente esteso al movimento dei procedimenti civili presso tutti gli altri uffici giudiziari.

⁴ I procedimenti presso la Corte di cassazione, riportati nelle tavole statistiche presentate, riguardano soltanto i ricorsi ordinari (sono pertanto esclusi i procedimenti in materia di regolamento di competenza e di conflitti di giurisdizione).

Procedimenti civili sopravvenuti ed esauriti in primo grado

- Per gli anni 1921-1929 sono esclusi i dati riguardanti le province di Bolzano, Trento, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara, in quanto per esse l'unificazione legislativa in materia civile venne effettuata soltanto a partire dal 1° luglio 1929.
- Negli anni 1951-1960, il forte aumento riscontrato nelle corti di appello è dovuto alle controversie originate dalla revisione delle liste elettorali nell'anno 1956.
- Negli anni 1974-1975, le notevoli variazioni riscontrate nelle Preture e nei Tribunali derivano dall'applicazione della legge n. 533 del 1973, che ha modificato competenze e procedure nei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
- Dal 1° maggio 1995, con l'entrata in vigore delle leggi n. 353 del 1990 e n. 374 del 1991, le competenze del giudice conciliatore sono assorbite dal Giudice di pace, gli uffici di conciliazione restano in attività solo per le cause sorte in precedenza.
- Con la riforma del giudice unico di primo grado (d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998), dal 2 giugno 1999 la Pretura viene soppressa e il Tribunale diventa ufficio unico di primo grado. Nella voce Tribunale sono compresi anche i dati relativi alle sezioni distaccate di Tribunale.
- A partire dal 2011 la serie storica presenta una discontinuità per via dell'ampliamento delle tipologie di procedimento considerate nelle tavole, non più circoscritte ai procedimenti di cognizione ordinaria, ai procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie e alle controversie agrarie. Pertanto, è sconsigliato effettuare dei confronti con gli anni precedenti.
- Il 2013 è caratterizzato dal provvedimento di attuazione della riforma della geografia giudiziaria. Occorre porre massima cautela nel valutare i dati poiché con la migrazione dei procedimenti dalle sezioni distaccate alle sedi di tribunale, i pendenti delle ex sezioni distaccate sono stati inseriti come sopravvenuti presso il tribunale e risultano come esauriti presso le ex sezioni distaccate. Anche per questo motivo è sconsigliato effettuare dei confronti con gli anni precedenti.

Procedimenti penali

- Per il periodo 1951 al 1967 e per gli anni 1984 e 1985 non si dispone per le Preture dei dati disaggregati relativi alla fase istruttoria e alla fase di giudizio.
- Le notevoli variazioni dei dati riguardanti i procedimenti nell'anno 1985, rispetto agli anni precedenti (soprattutto in istruttoria e in primo grado), per le Preture, le Procure, gli uffici istruzione e i Tribunali, sono in massima parte da attribuire ai mutamenti previsti dalle leggi n. 399 e n. 400 del 30 e 31 luglio 1984, che hanno trasferito dai Tribunali alle Preture le competenze per i seguenti delitti: falsità prevista dall'art. 491 del codice penale quando il fatto non concerne un testamento olografo; maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal 2° comma dell'art. 572 del codice penale; rissa aggravata ai sensi del 2° comma dell'art. 588 del codice penale con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 614 del codice penale; furto aggravato ai sensi dell'art. 625 del codice penale; ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale.
- Il 24 ottobre 1989 è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale (d.p.r. n. 447 del 22 settembre 1988), le cui ricadute sui dati sono visibili a partire dagli anni 1989-1990.
- Dal 2 giugno 1999, con la riforma del giudice unico di primo grado (d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998), la Pretura è soppressa.
- Dal primo gennaio 2002, per effetto del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, è stata attribuita al giudice di pace competenza penale per alcuni reati, a norma dell'art. 14 della legge n. 468 del 24 novembre 1999.
- Con il decreto legislativo 155 del 7 settembre 2012 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie si è avuta la soppressione di 31 dei 165 Tribunali e Procure della Repubblica in funzione a quella data. Le attività degli uffici cessati sono passate a uffici territorialmente vicini a cui sono stati accorpati, con l'eccezione delle sedi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto la cui operatività è prorogata fino al 2018 in considerazione delle perduranti difficoltà delle sedi accorpanti dell'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto dell'anno 2009.

Procedimenti civili esauriti con sentenza

Procedimenti di cognizione ordinaria

La rilevazione sui singoli procedimenti di cognizione ordinaria è stata condotta dall'Istat dal 1956 fino al 2001 con la finalità di acquisire informazioni su alcuni aspetti caratteristici della litigiosità. Inizialmente l'indagine comprendeva anche le cause che si esaurivano senza sentenza; dal 1993, invece, è stata circoscritta ai procedimenti esauriti con sentenza. Le principali notizie rilevate erano: la durata media della causa, il tipo di ufficio in cui si è svolta, il modo in cui si è esaurita (accolta o rigettata) e l'istituto giuridico oggetto della controversia. I dati erano raccolti mediante la compilazione dei modelli cartacei Istat M.220, trasmessi all'Istat dalle cancellerie civili degli uffici giudiziari.

Controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

Con la legge n. 533 del 1973⁵ è stato istituito il processo del lavoro che ha separato questa materia dalla giurisdizione ordinaria per mettere a disposizione dei lavoratori uno strumento più semplice e meno costoso. Contemporaneamente l'Istat ha avviato la corrispondente rilevazione statistica, predisponendo un apposito questionario cartaceo sulle cause di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie (modello Istat M.222) che viene compilato dalle cancellerie degli uffici giudiziari civili e trasmesso all'Istat.

Per ogni procedimento esaurito l'Istat ha rilevato fino al 2006 le seguenti variabili: ufficio giudiziario e grado del giudizio, date del procedimento (dall'iscrizione a ruolo alla pubblicazione), tipo di ricorrente e convenuto, rito, istituto giuridico, genere e data nascita del ricorrente (se persona fisica), tipo di estinzione del rapporto (licenziamento con o senza giusta causa). L'indagine inizialmente comprendeva anche le cause che si esaurivano senza sentenza o senza decreto; a partire dal 1993 è stata circoscritta soltanto ai procedimenti esauriti con sentenza o con decreto. L'indagine è sospesa dal 2007, anno a partire dal quale i dati dei procedimenti civili esauriti con sentenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sono trasmessi all'Istat, annualmente, dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia.

Avvertenze ai confronti temporali

- Per il 1978 e il 1979 la rilevazione dei procedimenti civili esauriti con sentenza in grado di appello è limitata al totale di alcuni istituti giuridici.
- Dal 1986 i dati dei procedimenti civili esauriti con sentenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza provengono dalla rilevazione annuale "Procedimenti in materia di lavoro esauriti con sentenza o con decreto" (mod. Istat M.222).
- Dal 2007 i dati dei procedimenti civili esauriti con sentenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sono trasmessi all'Istat, annualmente, dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia.

Provvedimenti giudiziari in materia di stato delle persone

- Dal 1975 si riscontra una flessione nei dati relativi alle emancipazioni, dovuta all'entrata in vigore della legge n. 151 del 19 maggio 1975 che ha portato la maggiore età a 18 anni. Dal 1984 tali dati non sono più rilevati.
- Dal 1968 al 1983 le adozioni di minori sono trattate come adozioni speciali; dal 1984 sono stati presi in considerazione i provvedimenti emessi ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche e integrazioni.
- Dal 1984 le adozioni ordinarie non vengono più rilevate.
- Dal 1984 il dato relativo alle tutele di minorenni aperte riguarda tutte le persone sottoposte a tutela (minori e interdetti).
- Dal 1985 le dichiarazioni di assenza non sono più presenti.

⁵Legge n. 533 dell'11 agosto 1973 "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie".

Fallimenti dichiarati e fallimenti chiusi

Le rilevazioni dei fallimenti dichiarati e dei fallimenti chiusi riguardano le imprese in grave stato di insolvenza. Tra i fallimenti sono compresi anche quelli chiusi per liquidazione e ripartizione dell'attivo, insufficienza o mancanza di attivo e pagamento integrale. Le rilevazioni sono state condotte dall'Istat fino al 2007 presso le cancellerie fallimentari dei Tribunali, dove le informazioni erano raccolte tramite questionari cartacei compilati per singola impresa. L'indagine sui fallimenti dichiarati (modello Istat M.224) considera il momento della sentenza di dichiarazione del fallimento, quella sui fallimenti chiusi (modello Istat M.225) la chiusura con decreto della procedura.

I due questionari sono stati introdotti nel 1938, precedentemente i dati erano raccolti tramite prospetti riassuntivi di natura essenzialmente amministrativa. I modelli raccolgono informazioni su: modalità di chiusura e durata della procedura fallimentare; soggetto richiedente il fallimento; data di costituzione, attività economica e forma giuridica dell'impresa; creditori privilegiati e creditori chirografari; attivo, passivo e somme liquidate; retribuzione al curatore e spese di procedura consentono quindi di acquisire notizie di rilevante importanza per una valida analisi economica delle aziende in crisi.

Avvertenze ai confronti temporali

- Per gli anni 1921-1929, sono esclusi i dati riguardanti le province di Bolzano, Trento, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara, in quanto l'unificazione legislativa in materia civile per esse venne effettuata soltanto a partire dal 1° luglio 1929.

Fallimenti

- Nel 2007, il numero di fallimenti dichiarati ha risentito notevolmente delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1 della legge n. 80 del 14 maggio 2005) e dal d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, nonché al d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge n. 80 del 14 maggio 2005). Prima del r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, la materia era regolata dai codici del commercio del 1865 e del 1882.

Vendite giudiziarie

- Fino al 1941 i dati si riferiscono ai decreti per sequestri emessi dai pretori a norma dell'art. 1875 del codice civile e degli artt. 921 e 937 del codice di procedura civile del 1865.
- Dal 1947 al 1975 i dati si riferiscono ai provvedimenti emessi dai pretori e dai presidenti dei Tribunali a norma dell'art. 672 del codice di procedura civile in vigore dal 21 aprile 1942.

Protesti

L'Istat rileva ogni anno il numero, l'ammontare e il taglio dei protesti elevati dal pubblico ufficiale autorizzato (ufficiali giudiziari, notai, segretari comunali) per mancato pagamento di cambiale o assegno e i protesti per mancata accettazione di tratta. Fino al 1938 i dati erano raccolti tramite un prospetto riassuntivo di natura essenzialmente amministrativa; successivamente e, fino al 1999, sono stati collezionati su supporto cartaceo attraverso il modello Istat M.228, compilato presso le cancellerie dei Tribunali e spedito direttamente all'Istat. Oggi, invece, sono inviati mensilmente dalle cancellerie dei Tribunali agli Uffici provinciali di statistica, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e poi trasmessi all'Istat dalla società Infocamere (Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane) in formato elettronico, in base ad una convenzione stipulata fra Istat,

Unioncamere e Infocamere.

Avvertenze ai confronti temporali

- Fino all'anno 1918, i dati si riferiscono ai protesti cambiari eseguiti dai pubblici ufficiali dei capoluoghi dei mandamenti.
- A partire dall'anno 1919 i dati sui protesti cambiari riguardano i protesti elevati da tutti i pubblici ufficiali autorizzati.
- Per gli anni 1921-1929, sono esclusi i dati riguardanti le province di Bolzano, Trento, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara, in quanto per esse l'unificazione legislativa in materia civile venne effettuata soltanto a partire dal 1° luglio 1929.
- Fino al 1946 sono esclusi i protesti per mancato pagamento di assegni bancari, la cui rilevazione venne iniziata nel 1947.

Giustizia amministrativa

L'attività processuale amministrativa ha per oggetto il ricorso amministrativo, ossia un'istanza presentata a un'autorità giudiziaria amministrativa da chi ha un interesse diretto e attuale a ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo.

A seguito della costituzione formale delle Regioni, avvenuta nel 1970, sono stati istituiti i Tribunali amministrativi regionali (Tar), il cui insediamento è stato disposto a decorrere dal gennaio 1974. A partire dal 1977, l'Istat rileva il movimento dei procedimenti relativi alle controversie amministrative riguardanti l'attività dei Tar (modello Istat M.270), del Consiglio di Stato (modello Istat M.271, modello Istat M.271bis) e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana (modello Istat M.273). Si tratta di dati riassuntivi sul movimento dei ricorsi in primo grado e in grado di appello, rilevati dai vari uffici giurisdizionali amministrativi e contabili. Le informazioni statistiche sono raccolte mediante questionari compilati presso le Cancellerie degli organi di giustizia amministrativa e inviati all'Istat. I dati inerenti il movimento dei procedimenti sull'attività giurisdizionale della Corte dei conti sono rilevati dall'ufficio statistica della stessa corte e trasmessi all'Istat.

Tra i fenomeni osservati si menzionano i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti emessi dagli organi periferici e centrali dello Stato e dagli enti pubblici. Anche queste rilevazioni considerano le fasi del procedimento giudiziario amministrativo dalla presa in carico fino alla definizione, conteggiando i flussi in entrata, in uscita e giacenti.

Dal 1° gennaio 2010 la rilevazione è stata informatizzata alla fonte, cioè presso gli Uffici degli Organi di Giustizia amministrativa summenzionati. I documenti di rilevazione provengono pertanto dal Nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa (Nsigna).

Attività notarile

Sono oggetto di rilevazione tutti gli atti stipulati dai notai e le convenzioni contenute in essi, il numero di protesti elevati attraverso i notai, le certificazioni e le vidimazioni. La rilevazione sull'attività notarile è condotta presso tutti i notai in esercizio, attualmente circa 5 mila.

Prima del 1938 i dati erano raccolti tramite prospetti di natura essenzialmente amministrativa; successivamente, fino al 1997, le informazioni richieste sono state desunte dai repertori esistenti presso gli archivi notarili e trasmesse all'Istat tramite apposite schede individuali cartacee (modello Istat M.216 e successivamente il modello Istat M.242). Nel 1995 fu costituito un gruppo di lavoro interistituzionale fra Istat, Ministero della giustizia, Consiglio nazionale del notariato e Ufficio centrale degli archivi notarili, con la finalità di rivedere i contenuti informativi dell'indagine e il sistema di rilevazione. A seguito dell'attività svolta, con decreto ministeriale del 4 novembre 1996 (G.U. n. 263 del 9 novembre 1996) sono state definite le nuove modalità di raccolta e di trasmissione dei dati. La riorganizzazione e la reingegnerizzazione della rilevazione, realizzate dall'Istat, hanno comportato anche la messa a punto di

una procedura informatizzata per la gestione dell'indagine tuttora in uso. A partire dal 1° gennaio 1997, pertanto, i notai trasmettono trimestralmente i dati statistici su supporto elettronico agli Archivi notarili distrettuali di appartenenza, i quali provvedono, dopo averne verificato la completezza e la qualità, ad inviarli all'Ufficio centrale archivi notarili; quest'ultimo, dopo aver effettuato ulteriori controlli, li invia all'Istat.

Il modello utilizzato per la rilevazione offre una visione completa dell'attività notarile e un insieme di informazioni rilevanti sotto il profilo socioeconomico per l'intera collettività. Le convenzioni stipulate dai notai sono raggruppate per evidenziare i fenomeni più significativi. Tra i principali fenomeni rilevati si citano le compravendite, i mutui, le ipoteche immobiliari, gli atti societari in genere, le donazioni, le successioni.

Avvertenze ai confronti temporali

- Per gli anni 1921-1929, sono esclusi i dati riguardanti le province di Bolzano, Trento, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara, in quanto per esse l'unificazione legislativa in materia civile venne effettuata soltanto a partire dal 1° luglio 1929.
- Fino al 1913, il numero delle convenzioni contenute negli atti notarili coincide con quello degli atti, in quanto, se un atto conteneva più convenzioni di specie e natura diversa allora era rilevata soltanto la convenzione di maggiore importanza; a partire dal 1914, invece, sono considerate distintamente tutte le convenzioni contenute in ciascun atto pubblico o autenticato.
- Fino al 1913, i dati sui protesti si riferiscono ai soli protesti cambiari elevati dai notai esercenti nei capoluoghi dei mandamenti di Pretura (dati desunti dalla statistica giudiziaria civile e commerciale); a partire dal 1914 essi comprendono, invece, i protesti elevati da tutti i notai.

Criminalità

Le principali fonti informative relative alla criminalità denunciata derivano dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia. I dati del Ministero dell'interno, che contribuiscono alla statistica comunemente denominata della "delittuosità", sono relativi alle denunce dei reati pervenute alle Forze dell'ordine da parte dei cittadini o emersi grazie all'azione investigativa delle Forze di polizia. Questa rilevazione, sebbene non comprenda tutti i reati denunciati (ne sono, infatti, esclusi quelli direttamente segnalati alla Autorità giudiziaria o da questa scoperti), costituisce una fonte di primaria importanza per conoscere il fenomeno della criminalità e per analizzarne l'andamento nel tempo e nello spazio. Inoltre, i dati derivanti da questa rilevazione risentono meno, rispetto agli altri, dei tempi e delle modalità d'indagine.

L'analisi delle serie storiche va comunque condotta con molta attenzione; un incremento nelle denunce di un determinato reato non corrisponde necessariamente a un aumento reale del fenomeno. In alcuni casi, infatti, può essere semplicemente l'effetto del modificarsi della propensione alla denuncia (come avvenuto ad esempio rispetto alla violenza sessuale per la quale, al consistente aumento delle denunce, non ha sempre corrisposto un incremento del fenomeno); in altri casi il numero dei reati scoperti può crescere a causa di un maggiore sforzo investigativo da parte delle Forze di polizia in un dato settore, determinato dall'allarme sociale costituito da una specifica tipologia di delitti.

La rilevazione condotta sui reati che vengono iscritti nei registri delle Procure della Repubblica, denominata comunemente statistica della "criminalità", rappresenta, invece, la conoscenza del primo passo del procedimento processuale. Questa permette, infatti, di conoscere, tra i reati iscritti nell'apposito registro, quanti e quali proseguono l'iter processuale, secondo i diversi riti, e quanti, invece, vengono archiviati e per quale motivo. Il registro dei reati comprende sia quelli denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria sia quelli denunciati dai singoli cittadini o altre istituzioni direttamente alla Magistratura, oltre che i reati portati alla luce dall'attività investigativa di Magistrati e Polizia giudiziaria. Essendo il campo di osservazione di questa indagine più ampio rispetto alla precedente, essa permette di focalizzare l'attenzione su tutti i reati denunciati e le quantificazioni dei singoli reati che ne derivano sono di norma superiori. Più in generale, i dati derivanti dalle due fonti differiscono a causa del momento cui esse fanno riferimento per l'identificazione del reato (il momento della denuncia per la rilevazione dei reati segnalati dalle Forze dell'ordine, l'inizio dell'azione penale per la rilevazione presso le Procure) e

delle loro diverse finalità (la segnalazione dei reati, per la prima, e il loro perseguimento, per la seconda). Queste diverse caratteristiche hanno un impatto particolare sulla quantificazione degli omicidi che risultano più numerosi nella indagine effettuata presso le Procure e che, inoltre, negli ultimi anni, presentano un andamento diverso a causa delle modifiche procedurali intervenute nel sistema giudiziario (si veda anche più avanti il paragrafo “Gli omicidi rilevati attraverso le cause di morte”).

Se la rilevazione basata sul registro dei reati rappresenta il primo passo nel percorso della giustizia, in cui un fatto denunciato come reato viene confermato come tale, e a questo viene associato un autore perseguibile, l'indagine sui condannati con sentenza irrevocabile rappresenta, invece, l'ultimo stadio di questo percorso, quello in cui l'autore è considerato responsabile di quel reato e conseguentemente condannato. Questa rilevazione, i cui dati sono tratti dal Casellario centrale del Ministero della giustizia, permette di rilevare i reati giunti a sentenza, le pene inflitte ai condannati e le misure di sicurezza e prevenzione eventualmente prescritte agli stessi; da ultimo, i dati dell'Amministrazione penitenziaria completano il quadro delle statistiche penali, offrendo informazioni sulle caratteristiche dei detenuti e sulle loro condizioni di vita.

Le tavole presentate sono frutto di un attento lavoro di riesame delle serie storiche condotto sulla base degli annuari, compendi e quaderni delle notizie complementari delle statistiche penali.

I delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale

L'indagine sui delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale ha come scopo la rilevazione completa delle informazioni relative ai procedimenti per delitti relativi a denunce contro noti nei confronti dei quali si procede a formale imputazione, da parte della magistratura, e ai delitti contro ignoti. La rilevazione è condotta sui reati che sono iscritti nei registri delle Procure della Repubblica e rappresenta la conoscenza del primo passo dell'iter processuale.

La rilevazione raccoglie informazioni sul numero dei procedimenti archiviati, secondo la motivazione, e sul numero dei procedimenti che proseguono l'iter processuale con le loro diverse caratteristiche. I relativi reati sono classificati in base alla loro gravità (derivata dalla pena prevista dal codice o dalle leggi speciali) e suddivisi in delitti e contravvenzioni (seguendo la tipologia di sanzione prevista, la reclusione o l'arresto). Vengono, inoltre, raggruppati per macro-argomento in base al livello di aggregazione definito nella classificazione dei reati (ad esempio in reati contro la persona, reati contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, eccetera).

Dai fascicoli processuali sono desumibili informazioni sui reati commessi: luogo e data del reato, l'informazione su come si è venuti a conoscenza del reato (denuncia delle Forze dell'ordine o di altre autorità e pubblici ufficiali, referto medico, denuncia di privati, querela, eccetera), sia alcune caratteristiche demografiche degli autori dei reati (sesso, età, luogo di nascita) e della parte offesa (persona giuridica/persona fisica ed età e luogo di nascita nel caso la vittima del reato sia una persona fisica).

Nel 1872 l'Ufficio della statistica giudiziaria (istituito con regio decreto nel 22 dicembre 1872) presso il Ministero di grazia e giustizia ha dato vita a una Commissione allo scopo di disporre e supervisionare un sistema di registrazione giornaliera e continua per le materie penali presso tutti gli uffici giudiziari, eccettuate le Preture. Disciplinato con le istruzioni del 29 ottobre 1878, questo sistema di registrazione venne posto in esecuzione inizialmente in via sperimentale al principio del 1879, per poi essere convalidato e messo a regime. Solo con la legge n. 402 del 24 marzo 1938 (G.U. n. 101 del 4 maggio 1938), l'indagine è trasferita all'Istat. Fino al 1999 la rilevazione è rimasta sostanzialmente invariata, i dati di ogni singolo procedimento inerente i delitti venivano riportati giornalmente su appositi modelli cartacei, la scheda di “denuncia o querela di delitti di autore noto per i quali è iniziata l'azione penale/modello M.310” e la scheda dei “Delitti commessi da autore ignoto/modello M.320”, dalle cancellerie e le segreterie degli organi giudiziari delle Procure della Repubblica presso le Preture, i Tribunali e i Tribunali per i minorenni. Mensilmente i modelli erano inviati all'Istat che li raccoglieva, elaborava e pubblicava con cadenza annuale.

Dal 1999, i registri generali (Re.Ge.) delle Procure della Repubblica sono informatizzati e le informazioni iscritte sul registro dei reati, sia inerenti i delitti che le contravvenzioni, sono estratte dalle Procure stesse dal sistema e inviate all'Istat trimestralmente. Per i procedimenti a carico di adulti le Procure presso i Tribunali competenti sono 140⁶, per quelli a carico dei minori le Procure sono 29. I dati raccolti sono poi

⁶ Con il decreto legislativo 155/2012 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie si è avuta la soppressione di 31 dei 165 Tribunali e Procure della Repubblica in funzione a quella data. Le attività degli uffici cessati sono passate a uffici territorialmente vicini a cui sono stati accorpati con

sistematizzati e validati dall'Istat, allo scopo di elaborarli e pubblicarli annualmente.

I reati cui si fa riferimento nelle tavole presentate, fino al 1889, continuano a riferirsi ai codici penali del Regno delle due Sicilie (formalmente in vigore dal 1819 al 1860), a quello del ducato di Toscana (dal 1853 al 1889) e del Regno di Sardegna (dal 1859 al 1889).

Il primo codice penale dello Stato unitario è entrato in vigore nel 1889 ed è stato applicato ai dati statistici a partire dall'anno 1890. Quello successivo è entrato in vigore il 1° luglio 1931 (applicato alle serie statistiche a partire dai dati dell'anno 1932) ed è attualmente vigente, anche se notevolmente emendato.

I dati presentati, opportunamente accorpati in macro-voci, comprendono i delitti previsti dal codice penale e da altri codici e leggi speciali, commessi in Italia o all'estero e denunciati in Italia per i quali la magistratura ordinaria (esclusa, quindi, quella militare, delle acque, eccetera) ha iniziato l'azione penale o li ha archiviati come delitti a opera di ignoti. Dove non diversamente indicato, sono considerati sia i delitti tentati che quelli consumati.

Avvertenze ai confronti temporali

Nell'utilizzo delle serie storiche, bisogna considerare che i dati rispecchiano l'attività giudiziaria nel quadro degli ordinamenti e dei codici e leggi vigenti negli anni di riferimento; risentono inoltre dei mutamenti procedurali e del carico di lavoro delle Procure stesse. I mutamenti normativi intervenuti nel corso del tempo influenzano i dati raccolti, a causa dell'introduzione di nuove fattispecie penali, della modifica o abrogazione di quelle esistenti, dell'uso di diversi criteri di aggregazione dell'informazione elementare.

In particolare

- Solo dal 1887 vengono rilevati i reati denunciati direttamente ai pretori e ritenuti da essi di propria competenza oltre ai reati denunciati agli uffici del pubblico ministero. Questo inficia la confrontabilità ante e post 1887: nel periodo 1880-1886, infatti, si registra un numero inferiore di delitti, soprattutto per quelli di competenza esclusiva o prevalente dei pretori. Scarsa o nulla invece l'influenza, per i delitti più gravi, per i quali vi è piena confrontabilità nel tempo.
- Dal 1925 sono compresi i dati del distretto di Fiume, presenti fino al 1942.
- A causa degli eventi bellici e delle loro conseguenze sul funzionamento dei vari uffici giudiziari, non è possibile ricostruire completamente alcune serie relative al periodo 1942-1946.
- Tra il 1951 e il 1952 gli aumenti che si riscontrano nei dati di alcuni delitti sono da attribuirsi, in parte, alla definizione di numerosi procedimenti riguardanti fatti delittuosi commessi nel triennio 1943-1945.
- Nel periodo 1953-1956 sono stati definiti anche un certo numero di omicidi avvenuti nel periodo 1943-1945 e denunciati all'autorità militare i cui procedimenti sono stati successivamente trasmessi alle Procure della Repubblica in base all'art. 103 della Costituzione. Si è trattato:
 - nel 1953 di 314 omicidi consumati e 77 omicidi tentati;
 - nel 1954, di 134 omicidi consumati e 15 omicidi tentati;
 - nel 1955, di 136 omicidi consumati e 9 omicidi tentati;
 - nel 1956, di 54 omicidi.
- Per gli anni dal 1961 al 1967 le frequenze di alcuni delitti sono state ottenute a calcolo, in quanto non erano disponibili dati confrontabili con quelli degli anni precedenti.
- L'approvazione del nuovo codice di procedura penale del 1988 (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447) produce effetti visibili sui dati a partire dagli anni 1989-1990, soprattutto sui dati inerenti gli omicidi.⁷

l'eccezione delle sedi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto la cui operatività è stata prorogata fino al 2018 in considerazione delle perduranti difficoltà delle sedi accorpanti dell'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto dell'anno 2009.

⁷ In particolare, prima del 1988, il registro generale dei reati era costituito da tre registri: uno per gli autori noti, uno per gli autori ignoti ed uno, dalla connotazione meno definita, chiamato il registro degli "atti relativi". In questo registro spesso venivano inseriti quegli eventi non chiaramente risalenti a un delitto, su cui tuttavia era possibile aprire una istruttoria per procedere eventualmente come reato. Con il nuovo codice di procedura penale, l'archivio degli "atti relativi" è stato abolito e al suo posto è stato previsto, ma con funzioni e possibilità decisamente più limitate, l'archivio dei fatti non costituenti reato, modello 45. Per la conduzione dell'attività investigativa dunque, ad esempio in presenza di una situazione di morte violenta non certa, non potendo più iscrivere la notizia nel modello 45 è possibile che questa venga iscritta tra gli omicidi a carico di ignoti. Ovviamente nel caso in cui sussista infondatezza di reato la notizia viene archiviata, sebbene purtroppo essa non sempre venga cancellata dal sistema informatizzato da cui poi vengono tratti i dati.

- Nel 2000 si è avuto un rallentamento dell'attività definitoria delle Procure a causa della riorganizzazione degli uffici giudiziari legata alla riforma del cosiddetto "giudice unico". Approvata il 19 febbraio 1998, essa ha avuto effetto in campo penale a partire dal 2 gennaio 2000 con la soppressione delle Preture e delle relative Procure di Pretura e con l'accorpamento delle loro funzioni nell'ambito dei Tribunali e Procure di Tribunale.

Modifiche nelle voci di reato

Omicidio

- Gli omicidi includono l'omicidio per causa d'onore, sia esso consumato che tentato - cp art.587 -. Detto articolo è stato abrogato con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.
- Le voci "omicidio volontario consumato" e "omicidio volontario tentato" dall'anno 1968 in poi non comprendono l'"omicidio del consenziente", sia esso consumato che tentato. Precedentemente, pur essendo contemplato nel codice penale del 1931, il dato ad esso relativo non veniva pubblicato distintamente e, quindi, è presente nei dati.
- Omicidi colposi: fattispecie introdotta nel codice penale dell'anno 1931.

Delitti contro la famiglia

- Non è possibile ricostruire la serie storica dei delitti contro la famiglia per il periodo 1880-1931 in quanto la voce veniva pubblicata in forma aggregata insieme ai reati contro la moralità pubblica e il buon costume.

Ingiurie e diffamazioni

- Nel periodo 1931-1965 il delitto di diffamazione o ingiuria a un incaricato di un pubblico servizio (codice penale art. 396) è compreso nella voce "Altri delitti" dei rispettivi anni.

Percosse e lesioni personali

- Nel 1905 la voce si riferisce alle sole lesioni personali volontarie.
- La diminuzione dei dati relativi a lesioni e percosse che si registra dal 1982 è da attribuire alla flessione delle lesioni personali. Tale flessione è dovuta alla estensione della perseguibilità a querela di parte per il delitto di lesioni colpose avvenuta tramite la cosiddetta legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 che ha determinato una diminuzione dei casi contro ignoti, segnalati alla magistratura.

Il progressivo aumento di casi dal 1990, che presenta un massimo nel 1992, è imputabile prevalentemente alle lesioni colpose a carico di ignoti che risentono dei cambiamenti apportati dalle leggi in merito ai risarcimenti delle vittime di incidenti stradali. Il fondo vittime della strada è stato istituito con l'articolo 1 comma 2 della legge n. 990 del 1969 modificata dalla legge n. 857 del 1976, la quale introduce il risarcimento per i passeggeri del trasporto pubblico e privato. Successivamente tale legge è stata ulteriormente modificata dall'art. 27 della legge n. 142 del 1992 che recepisce la direttiva europea n. 232 del 1990 (Cee) che estende in generale il risarcimento ai passeggeri del trasporto privato.

Delitti di truffa e altre frodi:

- Nel periodo 1880-1889 non sono compresi i delitti di "frode nei commerci e nelle industrie" previsti dagli articoli n. 385 e n. 397 del codice penale sardo che sono stati, invece, inseriti nella voce "Altri delitti".
- Nel periodo 1880-1931 (1° semestre), è compreso il delitto previsto dall'art. 418 del codice penale del 1889 (appropriazione indebita).
- Nel periodo 1896-1922 sono compresi i delitti previsti dagli articoli da 856 a 867 del codice del commercio (bancarotta semplice o fraudolenta e delitti di persone diverse dal fallito senza complicità in bancarotta).
- Nel periodo 1923-1931 (1° semestre), sono compresi i delitti in materia commerciale di bancarotta previsti gli articoli dal n. 862 al n. 867 del codice del commercio. Gli altri delitti in materia commerciale sono compresi nella voce "Altri delitti".

- Dal 1932 le frodi in materia commerciale non sono più considerate in questa voce.

Delitti di violenza, resistenza, oltraggio, eccetera

- Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 del codice penale) è stato abrogato dall'art. 18 della legge n. 205 del 27 giugno 1999 e reintrodotta come "341bis" dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Delitti di peculato, malversazione, eccetera

- Nel periodo 1887-1895 i dati pubblicati si riferiscono ai delitti di pubblici ufficiali, articoli dal n. 168 al n. 181 del codice penale del 1890.
- Nel periodo 1896-1922 le voci "delitti di peculato, concussione e corruzione" e "omissioni di atti d'ufficio" erano comprese nella voce "Altri delitti".
- Nel 1923-1924 il Comitato di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia ha esplicitamente chiesto che i delitti di peculato, concussione e corruzione figurassero distinti. Tale pratica è stata attuata fino al 1930.

Omissione di atti d'ufficio, eccetera

- In merito alla voce "Omissione di atti d'ufficio, eccetera" per gli anni dal 1961 al 1967 i dati si riferiscono alla sola "omissione di atti di ufficio".

Minorenni denunciati per alcuni tipi di delitto

Dal 1943, l'Istat ha iniziato a rilevare separatamente le notizie riguardanti i procedimenti trattati dalla magistratura per minorenni (Tribunali per minorenni, Uffici del Pubblico ministero e Sezioni di Corte di appello per minorenni). Nel tempo le istituzioni preposte al trattamento dei procedimenti relativi ai minorenni denunciati si sono modificate (Tribunali per minorenni, Procure per minorenni, Preture), così come si è modificato il tipo di informazioni raccolte. Non è quindi possibile ricostruire una serie storica coerente prima del 1961; dal 1943 al 1960, infatti, i dati pubblicati si riferiscono ai delitti denunciati a carico di minori e non agli autori minorenni denunciati.

La rilevazione dei "Minorenni denunciati per delitto" ha lo scopo di rilevare i minori che sono denunciati all'Autorità giudiziaria, noti e ignoti. Di questi è possibile conoscere i reati commessi, il luogo e la data di accadimento dei reati e, per quei minori le cui generalità sono note, il sesso, l'età e il luogo di nascita.

I modelli cartacei (M.141) inerenti i minori venivano compilati dalle Procure per i minorenni e mensilmente inviati all'Istat. A partire dalla fine degli anni Novanta la gestione dei procedimenti presso gli uffici giudiziari è stata gradualmente informatizzata e dal 1999 i dati sono desunti direttamente dal Registro informatizzato dei reati. Le 29 Procure presso i Tribunali per i minorenni, che alimentano il sistema informatizzato, estraggono i dati e li inviano all'Istat trimestralmente, con l'eccezione della Procura di Ancona e quella di Reggio Calabria che hanno inviato trimestralmente i modelli cartacei fino al 2009. L'Istat sistematizza, valida, elabora e pubblica annualmente i dati inerenti i minorenni denunciati.

Nelle tavole presentate sono considerati solo i delitti, non sono quindi contemplate le infrazioni qualificate come contravvenzioni. Sono, inoltre, esclusi i minori responsabili di delitti denunciati a magistrature diverse da quella ordinaria.

Avvertenze ai confronti temporali

- Dal 1961 al 1975 e dal 1986 al 2007, i dati si riferiscono ai minori noti denunciati sia per delitti commessi per i quali è iniziata l'azione penale sia per delitti per i quali il procedimento è stato archiviato.
- Dal 1961 al 1970 e i dal 1992 al 1996, i dati si riferiscono ai minorenni denunciati alle Procure per minorenni in Italia.
- Dal 1976 al 1985 i dati si riferiscono ai minori denunciati per i quali è iniziata l'azione penale.⁸ L'assenza delle informazioni inerenti i minori per i quali il procedimento è stato archiviato non

⁸Ai fini statistici, il conteggio dei minori denunciati per i quali è iniziata l'azione penale è stato effettuato tenendo conto degli imputati noti. Essi sono tali:

- quando viene formulato il capo d'imputazione nei confronti dell'imputato, prima dell'eventuale contestazione e in ogni caso non

inizia significativamente la serie dei dati. Per questi anni, infatti, le archiviazioni riguardano circa il 5 per cento dei minori (per gli anni immediatamente precedenti l'interruzione della serie, 1974 e 1975, le archiviazioni riguardavano rispettivamente il 6,4 per cento e il 5,8 per cento del totale dei minori; per gli anni immediatamente successivi, 1986 e 1987, lo 0,7 per cento e il 4,1 per cento). Dal 1990 la percentuale degli archiviati aumenta, anche perché "il nuovo Codice di Procedura rafforza ancora di più l'orientamento che tende al recupero del minorenne deviante, più che alla sua punizione" (confronta: Annuario delle statistiche giudiziarie: anno 1990, 21).

- Il passaggio all'informatizzazione avvenuto nel 1999 ha comportato variazioni dal punto di vista qualitativo e quantitativo che potrebbero riflettersi sul confronto con i dati relativi ai periodi precedenti.

Modifiche nelle voci di reato

Omicidio

- Per gli anni dal 1961 al 1975, i dati si riferiscono all'omicidio volontario "consumato" e "tentato".
- Per gli anni dal 1989 al 1992, i dati sull'omicidio volontario relativi ai minorenni di cittadinanza straniera, comprendono sia i "consumati" sia i "tentati".

Lesioni personali volontarie

- Per gli anni dal 1943 al 1952, i dati includono "percosse" e "lesioni colpose".
- Per gli anni dal 1953 al 1960, i dati includono "percosse".

Rapina, estorsione, sequestro di persona

- Per gli anni dal 1943 al 1948 e dal 1961 al 1970 i dati si riferiscono alle "Rapine, estorsioni e i soli sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione".

Delitti contro l'incolumità, l'economia e la fede pubblica

- I dati includono l'emissione di assegni a vuoto e la bancarotta.

Stupefacenti (produzione e spaccio)

- Per gli anni dal 1976 al 1984, i dati si riferiscono a "Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti" e "Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti".
- Per gli anni dal 1986 al 1990, i dati riguardano il delitto: "Infrazioni alla legge n. 685 del 1975 sugli stupefacenti", sia per il totale dei minorenni che per i minorenni stranieri (a partire dal 1989).

Delitti denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria

La rilevazione, chiamata storicamente "della delittuosità", ha come oggetto l'insieme delle denunce di reato che le Forze dell'ordine trasmettono all'Autorità giudiziaria, cioè tutti quei reati di cui le Forze dell'ordine sono venute a conoscenza per mezzo della loro attività investigativa o tramite le denunce dei cittadini. Attraverso questa rilevazione è possibile conoscere anche le segnalazioni dei presunti autori di reato, che sono stati denunciati, fermati, o arrestati dalle Forze dell'ordine. Il quadro della delittuosità restituito dall'indagine non è però completo, in quanto una parte delle denunce è sporta direttamente alla Magistratura e tale quota varia sensibilmente a seconda del tipo di reato.

La raccolta dei dati della delittuosità ha avuto inizio il 1° gennaio 1955, in conseguenza delle decisioni di

-
- oltre il giorno in cui venga emesso un ordine o un mandato (comparizione, accompagnamento, cattura o arresto);
 - quando l'imputato è denunciato in stato di arresto e non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 236 del codice di procedura penale;
 - quando il Pubblico ministero trasmette gli atti al Giudice istruttore perché proceda in via formale, chiedendo la contestazione del reato all'imputato;
 - quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente al magistrato (art. 250 del codice di procedura penale).

Nel caso di persona denunciata per più reati, l'autore viene preso in considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista la pena più grave, dal codice penale o da altre leggi.

una Commissione di studio istituita nel 1951 con l'incarico di formulare un piano per il coordinamento delle statistiche penali. La Commissione era composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comando generale dei Carabinieri e dell'allora Istituto centrale di statistica. L'indagine, scaturita dai lavori della Commissione, aveva come unità di rilevazione il singolo fatto delittuoso accertato e denunciato dalle Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza). Gli organi di rilevazione erano i Commissariati della Polizia di Stato, i Comandi di stazioni dei Carabinieri e i Comandi di Brigade della Guardia di finanza, che compilavano giornalmente un registro cartaceo (modello 116R), le cui risultanze giornaliere venivano sommate alla fine di ciascun mese e riportate in un modello riepilogativo del singolo Ufficio.

Nella prima sezione di tale modello (modello 115), per le tipologie di delitti di maggiore interesse previste dal codice penale e dalle leggi speciali, per le quali era stato trasmesso rapporto all'Autorità giudiziaria, erano riportati il numero complessivo dei delitti, la parte commessa nei comuni capoluoghi di provincia, i delitti di cui era stato scoperto l'autore, le persone denunciate in totale e quante di esse erano minorenni. Queste stesse informazioni venivano raccolte distintamente per ciascuna Forza dell'ordine.

In una seconda sezione del modello erano rilevate le persone denunciate (conteggiate una sola volta, indipendentemente da quanti fossero i delitti loro attribuiti), quelle arrestate e quelle identificate (nel loro complesso, per i capoluoghi di provincia e riguardanti i minorenni), distintamente per singola Forza dell'ordine. Erano rilevati inoltre i suicidi, i tentativi di suicidio e i cadaveri non identificati, nonché il numero di automezzi e persone controllati.

Il modello riepilogativo mensile di ciascun ufficio, distinto per ciascuna Forza dell'ordine, era trasmesso ai propri Uffici provinciali, ciascuno dei quali provvedeva a sommare e validare i dati di propria competenza e trasmetterli alle Prefetture. Queste ultime riportavano i dati in un unico modello (modello 114, successivamente modello 165), che era trasmesso alla Direzione centrale della Polizia criminale e all'Istat. Questa rilevazione è rimasta pressoché invariata fino al 2004, fatta eccezione per un cambiamento apportato in alcune voci della classificazione dei reati nel 1983.

A partire dagli anni 2000, le modalità di gestione e trasmissione dei dati hanno subito considerevoli modifiche, grazie al progressivo utilizzo delle tecnologie informatiche. La diffusione dell'informatizzazione nelle sedi periferiche si è conclusa nel 2004, anno in cui la rilevazione tramite modelli cartacei è stata completamente abbandonata. Inoltre, sempre a partire da questa data, è aumentato il numero di informazioni rilevate inerenti i reati, gli autori e le vittime dei reati e il campo di osservazione è stato ampliato includendo anche la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.

Dal 2004, i dati rilevati dalle cinque Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato) sono inseriti nella banca dati informatizzata Sdi, acronimo di Sistema di indagine, che ha fini prevalentemente operativi. Tale banca dati è alimentata dai singoli Uffici delle Forze di polizia (Commissariati di Pubblica sicurezza, Stazioni dei Carabinieri, eccetera), come previsto dalla legge n. 128 del 2001.⁹ Nella banca dati, che contiene informazione di interesse per le Forze di polizia, vengono riportate: informazioni sui fatti delittuosi, che possono dare origine a uno o più reati, notizie sui soggetti coinvolti (presunto autore/i e vittima/e, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche), altre informazioni attinenti gli oggetti coinvolti nella dinamica dei reati (armi, veicoli, documenti, eccetera). Sia per i soggetti, che per gli oggetti predetti vengono, inoltre, registrati i provvedimenti emessi dalle autorità competenti.

Poiché il contenuto della banca dati è in continua evoluzione, in ragione degli aggiornamenti legati alle indagini e ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, i dati di tipo statistico più rilevanti sono trasferiti in momento dato, in un apposito *datawarehouse*. A partire da questo, gli Uffici centrali del Ministero dell'interno elaborano alcune informazioni per trasmetterle all'Istat, sotto forma di tavole di dati.

Le serie storiche che vengono riportate fanno riferimento a quelle fattispecie di reato per le quali esistono informazioni di più lungo periodo.

Avvertenze ai confronti temporali

Le analisi storiche in materia di delittuosità richiedono particolari cautele. Alle modifiche legislative che hanno riguardato alcuni reati si aggiungono, infatti, quelle metodologiche intervenute nella rilevazione, nel

⁹Con la legge n. 121 del 1981 è stato istituito il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza che, per quanto riguarda i dati sulla delittuosità (in questo caso in un'ottica principalmente operativa e solo marginalmente statistica), detiene schedari specifici per alcuni fenomeni ad esempio omicidi, persone ricercate, armi, furto di veicoli, eccetera.

tempo. Si segnalano le principali variazioni

- Nel 1983 l'introduzione di un nuovo modello di rilevazione (Istat M.165) ha modificato alcune tipologie di reati rilevati.
- Dal 2004 sono considerati, oltre ai delitti denunciati all'Autorità giudiziaria da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza, anche quelli denunciati dal Corpo forestale dello Stato e dalla Polizia penitenziaria.
- Dall'anno 2004 i dati relativi ai delitti denunciati non sono omogenei rispetto a quelli degli anni precedenti, sia per le modificazioni nel sistema di rilevazione, che per le variazioni intervenute nell'universo di rilevazione.

Modifiche nelle voci di reato

Omicidi volontari consumati

- Tra gli omicidi volontari consumati, fino al 1974 sono compresi l'omicidio del consenziente e l'omicidio a causa di onore. Tra il 1975 e il 1982 non si dispone di dati disaggregati per gli omicidi consumati e tentati.

Lesioni personali volontarie

- Negli anni dal 1955 al 1957 nelle lesioni personali volontarie sono comprese anche le percosse. Fino al 1974, inoltre, sono comprese le lesioni personali a causa di onore. Dal 1975 sono comprese le lesioni come conseguenza di altro delitto.

Violenza sessuale

- Negli anni 1956 e 1957 sono compresi in tale voce gli atti di libidine violenti e gli atti osceni.
- Nel 1996 è stata introdotta la vigente legge sulle violenze sessuali (legge n. 66 del 1996), precedentemente il dato si riferisce alle violenze carnali.

Rapine, estorsioni, sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione

- Non è possibile ricostruire la serie storica dei delitti inerenti l'estorsione, la rapina e i sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione per il periodo 1955-1971, in quanto la voce veniva pubblicata in forma aggregata insieme ai reati contro la moralità pubblica e il buon costume.

Sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione

- Dal 2004 nei sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione sono conteggiati i soli sequestri a scopo estorsivo.

I condannati con sentenza irrevocabile

La rilevazione sui condannati con sentenza irrevocabile riguarda l'insieme degli individui condannati in qualsiasi fase o tipo di giudizio, con riferimento al momento in cui il provvedimento di condanna, divenuto irrevocabile, viene iscritto al Casellario giudiziario nel quale confluiscono i provvedimenti dei casellari locali. Le informazioni raccolte riguardano tanto il condannato, quanto il reato commesso. I dati sui condannati riguardano il delitto più grave commesso (utilizzando il criterio della pena edittale media, cioè la semisomma tra la pena minima e quella massima previste per ciascun delitto), le principali caratteristiche demografiche e sociali, il percorso nel sistema giudiziario (inerente quel reato e gli eventuali reati commessi precedentemente).

Per quanto riguarda i reati, sono considerati i delitti giunti a sentenza, le loro caratteristiche, le tipologie dei reati concorrenti con il reato oggetto di condanna, le sanzioni comminate (arresto o ammenda, reclusione o multa, a seconda che il reato sia una contravvenzione o un delitto) e le misure di sicurezza e prevenzione adottate per il condannato in relazione a quel tipo di reato. L'unità di rilevazione è, quindi, il provvedimento di condanna, ma l'unità di analisi può essere tanto il reato, quanto il condannato. In presenza di più reati non in concorso tra di loro, l'individuo figura tante volte per quante sono state le sentenze irrevocabili di condanna a suo carico, pronunciate nel periodo considerato.

La rilevazione ha avuto inizio nella seconda parte del 1800. Già nel 1862 i dati erano raccolti dall'allora Ministero della giustizia e degli affari di culto. Tuttavia, anteriormente al 1890 le modalità di rilevamento

dei dati non consentivano di accertare il numero di decisioni irrevocabili, né il numero e le caratteristiche personali degli individui condannati. Dal 1° gennaio 1890, contemporaneamente all'entrata in vigore del nuovo codice penale (Codice Zanardelli, il primo applicato all'intero territorio del Regno d'Italia) fu introdotta la rilevazione del fenomeno mediante schede individuali, metodo che consentì, rispetto al precedente approccio basato sulle risultanze dei procedimenti definiti nelle singole Magistrature, una più corretta informazione statistica.

Nel periodo 1890-1900 i dati sui condannati furono raccolti, su incarico del Ministero della giustizia e degli affari di culto, a cura della Divisione di statistica generale presso il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, che ne diffuse i risultati in due volumi dedicati all'argomento ("Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali", anni 1890-1895 e 1896-1900).

La riforma dell'ordinamento del Casellario giudiziale (legge n. 87 del 1902 e relativo regolamento n. 107 del 1902) comportò l'istituzione di un Ufficio centrale del Casellario giudiziale nel Ministero della giustizia e degli affari di culto con il compito di raccogliere, esaminare e conservare i duplicati di tutti i cartellini compilati dalle Autorità giudiziarie per gli imputati giudicati con sentenza irrevocabile. Poiché le esigenze statistiche potevano essere sostanzialmente soddisfatte dalle informazioni lì riportate, fu presa la decisione di fondere il cartellino e la scheda statistica in un unico modello.

All'interno del Ministero della giustizia e degli affari di culto, a fianco del Casellario centrale che iniziò a funzionare nel gennaio 1906 (legge n. 77 del 1905 e r.d. n. 584 del 1905), fu ricostituito un Ufficio di statistica (r.d. n. 597 del 1908). L'Ufficio di statistica provvedeva ad annotare direttamente sui cartellini del Casellario la codifica statistica dei delitti imputati per quanto riguardava le persone prosciolti, mentre per i condannati venivano create delle apposite "cartoline statistiche", differenti nella forma o nel colore per una più immediata riconoscibilità, secondo il sesso e la presenza di precedenti penali. Nel caso di condanne per più delitti, non veniva eliminata alcuna informazione, ma era individuato e associato al condannato il delitto più grave. Con lo spoglio delle cartoline statistiche per i condannati e dei cartellini per i prosciolti venivano formate le tavole statistiche. Questa rilevazione è stata condotta dal 1906 al 1928 dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Dal 1929, l'Istat ha utilizzato il modello cartaceo Istat M.315 per condurre la "Rilevazione della criminalità – Imputati per delitto condannati o prosciolti con provvedimento irrevocabile" da parte degli Uffici giudiziari giudicanti (pertanto tutti gli Uffici escluse le Procure), poi comunemente denominata "Statistica degli imputati giudicati per delitto". L'unità di analisi era l'imputato, considerato nel momento in cui viene pronunciata nei suoi confronti sentenza definitiva di condanna o proscioglimento. Con il suddetto modello erano rilevate mensilmente notizie di natura anagrafica e sociale (età, sesso, stato civile, istruzione, professione, eccetera) e di natura giuridica (delitto commesso, esito della sentenza, eventuale pena, recidiva, eccetera). Per ciascun imputato giudicato veniva compilata una riga del modello in questione da parte degli uffici giudiziari competenti, nello stesso momento in cui il cancelliere redigeva la scheda per il casellario locale e centrale. Ogni mese il modello 315 era inviato all'Istat, che elaborava e pubblicava i dati. Con le stesse modalità l'Istat raccoglieva notizie sui giudicati dagli Uffici della Magistratura militare (tramite il modello Istat.M.315.Mil, molto simile a quello per la Magistratura ordinaria).

La rilevazione è rimasta sostanzialmente invariata fino al 1996, anno in cui essa ha subito profonde trasformazioni organizzative. A partire da questo anno, la statistica dei condannati per reato stilata dall'Istat non si basa più sui modelli che le cancellerie degli uffici giudicanti inviavano all'Istat, bensì sui dati raccolti a scopo amministrativo dal Casellario giudiziale centrale del Ministero della giustizia¹⁰ e, poi, inviati annualmente all'Istat. L'archivio del Casellario centrale, alimentato dai dati dei Casellari locali, contiene informazioni del tutto simili a quelle che precedentemente venivano inviate all'Istat: per ciascun condannato sono presenti informazioni sulle sue caratteristiche demografiche, sulla sentenza, sui reati commessi e le loro circostanze, sulle pene e le misure di sicurezza e/o prevenzione erogate al momento della condanna. Annualmente il Casellario centrale estrae da questo archivio un file di dati resi anonimi per l'Istat, il quale a sua volta li elabora e li pubblica. Grazie alla collaborazione tra Istat e Casellario giudiziale centrale è stato possibile ricostruire la serie storica dei condannati per delitto e/o contravvenzione dal 2000 al 2015, usufruendo di un arricchimento di informazioni e quindi di una migliore e più puntuale classificazione della tipologia di reato e delle caratteristiche dell'autore. Per questo motivo il numero totale dei condannati è superiore a quanto pubblicato in passato, e in relazione agli anni precedenti. Tale aumento interessa soprattutto i reati meno gravi tra quelli considerati nella presente pubblicazione. In questa edizione si provvede ad aggiornare i dati dal 2010 al 2015.

¹⁰ Trattandosi di un archivio con funzioni amministrative, le analisi condotte sui dati risentono del maggiore o minore volume di inserimenti delle Disposizioni di condanna nell'archivio del Casellario centrale da parte degli uffici preposti dei Casellari locali.

Nelle tavole sono riportati rispettivamente il numero e il tasso di persone condannate per alcuni delitti commessi o aggregazioni di delitti. Storicamente i dati inerenti i condannati sono stati pubblicati in base al reato più grave e anche in questa occasione si è scelto di presentarli secondo questo stesso criterio.

Avvertenze ai confronti temporali

I dati relativi ai condannati rispecchiano l'attività giudiziaria nel quadro degli ordinamenti e delle leggi vigenti negli anni di riferimento. Tale circostanza è da tenere particolarmente presente in ordine all'utilizzazione delle serie storiche proposte.

In particolare si sottolinea che, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 del codice penale (successione di leggi penali), "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato (omissis)". La depenalizzazione di un determinato reato ha effetto dal momento in cui questa è sancita dalla legge, tanto sull'inizio dell'azione penale, quanto su tutti i procedimenti iniziati in precedenza e non ancora definiti in maniera irrevocabile, per i quali non si registreranno condanne.

Nel diritto penale è rilevante la capacità di intendere e di volere. In assenza di una o di entrambe di esse non vi è imputabilità. Un requisito oggettivo previsto nel nostro ordinamento è quello dell'età.

- Attualmente, l'età sotto la quale non si è perseguibili penalmente (non imputabilità) è di 14 anni (art. 224 del codice Rocco del 1930) che dispone, in circostanze particolari il riformatorio giudiziario o la libertà vigilata per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Precedentemente (artt. 53 e 54 del codice Zanardelli del 1899), la soglia minima era di 9 anni, che potevano diventare 14, previa valutazione del giudice sull'incapacità di discernimento del ragazzo.
- Sono previste misure meno severe e un percorso giudiziario diverso per le persone imputabili che al momento del commesso reato avevano meno di 18 anni. La soglia dei 18 anni è solo casualmente coincidente con il raggiungimento della maggiore età (che determina la capacità di agire). La legge n. 39 del 1975, che ha sancito la maggiore età a 18 anni anziché 21, non ha avuto effetti sulla soglia disposta nel codice penale.
- Le serie storiche riportate presentano negli anni elencati qui di seguito delle interruzioni nella raccolta dei dati che non è stato possibile ricostruire:
 - 1901-1905;
 - 1931-1949;
 - 1974-1975.
- Nel periodo 1960-1967 non sono stati rilevati i condannati con sentenza irrevocabile, ma i condannati in primo o unico grado.

Per quanto riguarda le modifiche intervenute nel tempo nelle tipologie di delitto considerate, si rimanda alle "Modifiche nelle voci di reato" in Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, in questa stessa sezione.

I detenuti adulti e minori

La rilevazione dei detenuti permette di definire l'ammontare e le caratteristiche della popolazione carceraria e offre alcuni elementi relativi alla loro condizione, anche in vista del loro reinserimento nella società. Dai tempi dell'unità d'Italia, fino al 1918, la rilevazione concernente gli Istituti di prevenzione e di pena è stata curata dal Ministero dell'interno e, prima di diventare di competenza dell'Istat, allora denominato Istituto centrale di statistica, è stata presa in carico dal Ministero della giustizia.

Al Ministero della giustizia è poi subentrato nuovamente l'Istat, che svolgeva l'indagine sulla base dei registri giornalieri (modelli Istat.M.153, inerenti i presenti, gli entrati e gli usciti e Istat.M.153 bis, relativi alla variazione della posizione giuridica dei presenti e dei temporaneamente assenti).

Le informazioni di questi modelli – compilati giornalmente da tutte le tipologie di Istituto di prevenzione e pena sia maschili che femminili, sia per adulti, che per minori – venivano riepilogate dagli stessi istituti nel modello riepilogativo mensile (Istat.M.180 – Rilevazione del movimento dei detenuti, degli internati e della posizione giuridica dei presenti: Istituti di prevenzione e di pena) che veniva poi trasmesso mensilmente all'Istat. Questa rilevazione è rimasta pressoché invariata fino alla fine degli anni Novanta e si è sempre occupata in eguale modo della popolazione carceraria adulta e minorile.

Dall'anno 1999 fino ad oggi, invece, la Statistica su ingressi, scarcerazioni e presenti a fine anno negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti è condotta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, mentre la statistica sui detenuti minori è diventata di competenza del Dipartimento giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

La rilevazione sulla popolazione carceraria adulta

Il campo di osservazione dell'indagine è l'intera popolazione adulta detenuta, l'unità di rilevazione sono gli Istituti di prevenzione e di pena, mentre l'unità di analisi è costituita dai singoli eventi "ingresso" e "scarcerazione" di detenuti, per quanto riguarda il movimento, e dal detenuto stesso, per quanto riguarda le presenze.

Si segnala, comunque, che più di recente l'indagine fornisce altre interessanti informazioni in ambito penitenziario-giuridico (posizione giuridica del soggetto, motivi di uscita, tipologia dei reati commessi, regione del commesso reato, durata della pena inflitta, eccetera) e demografico-sociale (età, stato civile, grado di istruzione, condizione professionale, posizione nella professione, ramo di attività, regione di nascita e di residenza, numero di figli). Dal 2000, vengono anche raccolte informazioni sul trattamento di cui il detenuto usufruisce per predisporlo alla futura reintegrazione nella società.

Nelle tavole di dati presentate vengono prese in considerazione la tipologia di Istituto, gli entrati, gli usciti e i presenti, distinti per sesso. I dati presentati sono organizzati secondo il tipo di Istituti di prevenzione e di pena che possono essere classificati in grandi categorie nel modo seguente:

- Istituti di custodia preventiva;
- Istituti per l'esecuzione delle pene;
- Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

La rilevazione sulla popolazione carceraria minorile

Il nuovo assetto degli istituti che si occupano dei minori, definito a seguito della vigente normativa (d.p.r. n. 448 del 22 settembre 1988 e d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989) organizza i Servizi della giustizia minorile in modo notevolmente differente rispetto alla situazione precedente, i dati relativi agli anni dal 1991 in poi non sono, quindi, raccordabili con le serie precedenti che hanno inizio nel 1862. I dati relativi agli anni più recenti che vengono riportati nella presente sessione provengono da quattro elaborazioni distinte condotte dal Dipartimento giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia: minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni; flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza; flussi di utenza delle comunità; flussi di utenza degli Istituti penali per minorenni.

Gli Uffici di servizio sociale per minorenni forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi per l'accertamento della personalità del minore, fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell'Autorità giudiziaria minorile. I Centri di prima accoglienza accolgono, invece, i minorenni arrestati, fermati o accompagnati fino all'udienza di convalida. In alcuni casi, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso una comunità pubblica o autorizzata ovvero, in presenza di determinate condizioni, presso l'abitazione familiare. Le comunità che accolgono i minorenni autori di reato sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità sono utilizzate anche per l'esecuzione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario e, in alcuni casi, per l'accompagnamento a seguito di flagranza di reato; una parte di tali strutture è gestita da privati. Infine, gli Istituti penali per minorenni (Ipm) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare e di espiazione di pena emessi dall'Autorità giudiziaria nei confronti dei minorenni autori di reato. Gli Ipm hanno un'organizzazione funzionale ad un'azione educativa sempre più integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio.

Le indagini su tali strutture sono state condotte fino all'anno 2009 attraverso schede di rilevazione statistica specifiche per ciascuna tipologia di servizio, mentre dal 1° gennaio 2010, con l'introduzione del Sistema informativo dei servizi minorili (Sism), i dati statistici vengono acquisiti direttamente dal sistema informatico, che contiene i dati di tutti i minori in carico ai Servizi della giustizia minorile.

Per quanto riguarda gli uffici di servizio sociale per minorenni (Ussm), l'indagine è stata avviata nel 1998 ed era effettuata attraverso una scheda di rilevazione che permetteva di conoscere il numero di minori

segnalati a tali Uffici dall'Autorità giudiziaria, il numero dei minori presi in carico e gli interventi attuati in esecuzione dei provvedimenti giudiziari. Il singolo Ufficio è l'unità di rilevazione, mentre l'unità di analisi è costituita dai soggetti segnalati e presi in carico dagli Ussm stessi. Le principali caratteristiche rilevate sono il sesso e la nazionalità del minore e il tipo di intervento attuato dall'Ufficio. La rilevazione, che riguarda la totalità degli Ussm, ha avuto cadenza trimestrale fino al 2006, mentre dal primo gennaio 2007 è stata riferita al primo semestre dell'anno e, poi, a tutto l'anno.

Relativamente ai Centri di prima accoglienza, i dati si riferiscono ai minori arrestati, fermati o accompagnati che transitano in tali strutture e vi sono ospitati in attesa dell'udienza di convalida. I dati sui minori erano rilevati all'atto della dimissione, tramite schede di monitoraggio individuali. Tra il 1991 (anno di inizio della rilevazione) e il 2000 la rilevazione ha avuto cadenza mensile e ha fornito il riepilogo dei movimenti in entrata e in uscita. Dal 2001 si è passati a un sistema di monitoraggio nominativo, per una maggiore tempestività e completezza di informazione. Oltre ai flussi e alle presenze vengono rilevate anche caratteristiche sociodemografiche e giudiziarie del minore (tipologia del reato commesso, eccetera).

L'indagine sui flussi d'utenza delle comunità – nelle quali sono comprese sia le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile che le comunità del privato sociale – concerne i collocamenti in comunità di minori sottoposti a provvedimento penale. L'indagine viene effettuata dall'anno 1998 con cadenza trimestrale, tramite schede che oltre al movimento in entrata e in uscita e alle presenze, consentono di ottenere alcune indicazioni di tipo demografico sui minori.

Nell'indagine "flussi di utenza degli Istituti penali per minorenni", i singoli Istituti penali minorili (Ipm) costituiscono l'unità di rilevazione. L'indagine prende in considerazione la totalità di tali istituti e rileva, per ciascun soggetto transitato o presente in Ipm, caratteristiche demosociali (sesso, età, nazionalità, eccetera) e giuridiche (tipologia del commesso reato, posizione giuridica, motivo di uscita, eccetera). Analogamente ai Centri di prima accoglienza, anche per gli Ipm nel 2001 si è passati da una metodologia di raccolta mensile riepilogativa a un trattamento informatizzato di dati individuali.

Per quanto riguarda le serie temporali 1991-2015, è opportuno ricordare che, malgrado si faccia usualmente riferimento al termine "minorenni", il Tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi prima del raggiungimento del diciottesimo anno di età, anche se il soggetto è maggiorenne al momento del giudizio e che la competenza dei Servizi per la giustizia minorile sui minori autori di reato si estende fino al compimento dei 25 anni di età (cosiddetti "giovani adulti").

Fino al 2006, il numero dei soggetti presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni era calcolato con cadenza trimestrale, pertanto uno stesso soggetto preso in carico in trimestri differenti risulta conteggiato più volte. Si precisa, infine, che i Centri di prima accoglienza sono strutture di tipo non carcerario nelle quali viene assicurata la custodia del minore, arrestato, fermato o accompagnato, per un massimo di 96 ore, in attesa dell'udienza di convalida. Per tale motivo non viene riportato il dato relativo alle presenze. Inoltre, gli ingressi in comunità non comprendono i trasferimenti da altra comunità e gli ingressi in Istituti penali minorili non comprendono i trasferimenti da altri Ipm.

Avvertenze ai confronti temporali

Nel corso degli anni si sono susseguiti provvedimenti di clemenza nei confronti dei detenuti, che hanno comportato un immediato aumento delle uscite dalle carceri e una corrispondente diminuzione dei presenti. Tra tali provvedimenti hanno rilevanza statistica l'amnistia e l'indulto, mentre la grazia, che si applica a un singolo individuo, non produce effetti di rilievo sui dati.

Le amnistie, un tempo emanate dal Re, sono in seguito diventate prerogativa del Presidente della Repubblica e oggi del Parlamento. Amnistia e indulto possono essere condizionati, non applicabili cioè a determinati reati o ai recidivi, eccetera. Nel caso dell'amnistia il reato è estinto "per intervenuta amnistia" e l'imputato viene dichiarato non punibile, non sconta, quindi, alcuna pena (anche se ciò non equivale all'assoluzione). Nel caso di persone già condannate, invece, gli effetti della condanna cessano.

Diversamente, nel caso dell'indulto viene condonata una parte della pena inflitta. Questo comporta l'uscita immediata dal carcere se la parte residua di pena da scontare è inferiore a quella che è previsto sia condonata. A differenza di quanto accade con l'amnistia, i benefici dell'indulto possono essere revocati qualora chi ne ha usufruito sia condannato nuovamente, entro un periodo fissato.

Di seguito sono riportati i principali decreti di indulto e amnistia:

- Regio decreto n.1156 del 1942 "Concessione di amnistia e indulto".
- Regio decreto n.96 del 1944 "Amnistia e indulto per reati comuni, militari e anonari".

- Decreto legislativo n.769 del 1945 “Amnistia per reati politici antifascisti”.
- Decreto presidenziale n.4 del 1946 “Amnistia e indulto. Per reati comuni, politici e militari”; ne beneficiarono coloro che si erano compromessi nella Repubblica di Salò.
- Decreto legislativo n.132 del 1946 “Amnistia e condono per reati militari”.
- Decreto C.p.S n. 92 del 1° marzo del 1947 “Amnistia e indulto per reati militari in occasione del giuramento alla Repubblica delle Forze Armate”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.1464 del 1948 “Concessione di amnistia e indulto in materia di detenzione abusiva di armi”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1949 “Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.930 del 1949 “Concessione di indulto”.
- Decreto presidenziale n. 922 del 1953 “Amnistia e indulto”; la pena dell’ergastolo era commutata in 10 anni per tutti i reati politici o comunque legati alla guerra, commessi tra l’8 settembre 1943 e il 18 giugno 1946.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1963 “Concessione di amnistia e indulto”.
- Decreto presidenziale n. 332 del 1966 “Amnistia e indulto”; furono amnistiati i reati con pene massime di tre anni.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.1084 del 1968 “Concessione di amnistia e indulto”.
- Decreto presidenziale n.283 del 1970 “Amnistia e indulto”; il decreto cancellò tutti i reati con pena detentiva non superiore ai cinque anni di reclusione commessi in occasione di manifestazioni sindacali e studentesche.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.834 del 1973 “Concessione di amnistia”.
- Decreto presidenziale n.413 del 1978 “Amnistia e indulto”; il provvedimento riguardava i reati punibili fino a tre anni di reclusione esclusi vari reati tra cui quelli di terrorismo.
- Decreto presidenziale n.744 del 1981 “Amnistia e indulto”; cancellava tutti i reati che prevedevano una pena fino a tre anni con l’esclusione dei reati di peculato, di corruzione, frode alimentare e terrorismo.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.43 del 1983 “Concessione di amnistia”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 1986 “Concessione di amnistia e indulto”.
- Decreto presidenziale n.75 del 1990 “Amnistia”; il provvedimento cancellò i reati non finanziari con condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, la rissa senza lesioni, la violazione di domicilio, la truffa.
- Decreto presidenziale n.394 del 1990 “Indulto”; sconto di pena non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 10 milioni di lire per le pene pecuniarie, sole o unite alle pene detentive.
- Legge n.241 del 2006 “Indulto”; sconto di pena non superiore ai tre anni per le pene detentive e non superiore 10 mila euro per quelle pecuniarie.
- Per i reati politici, si segnalano le leggi di amnistia del 1° ottobre 1919, del 29 aprile 1921, del 3 gennaio 1925, del 26 dicembre 1931 e del 13 luglio 1933.

Gli omicidi rilevati attraverso le cause di morte

Il quadro relativo agli omicidi è completato dalla rilevazione delle cause di morte.¹¹ Questa è la fonte più antica per gli omicidi volontari consumati (i dati sono disponibili dal 1887) e a livello internazionale è la fonte più accreditata per i confronti tra paesi.

Le cause di morte si basano sui referti del medico legale o del necroscopo. L’indagine ha una copertura totale e il suo campo di osservazione è costituito dall’insieme di tutti i decessi che si verificano sul territorio nazionale in un anno di calendario. Sui modelli di rilevazione viene indicata la sequenza morbosa che ha condotto al decesso. Nelle statistiche ufficiali si fa riferimento alla “causa iniziale”, ovvero la malattia o evento traumatico che – attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi – ha condotto al decesso. Tale causa viene individuata sulla base delle regole indicate nella Classificazione internazionale delle malattie, decima revisione (Icd-10). Anche a livello internazionale i dati sono raccolti e validati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

¹¹Si veda: [Sanità e salute](#).

L'unità di rilevazione, coincidente con l'unità di analisi, è il singolo individuo deceduto. Il momento della segnalazione coincide con il rilevamento del decesso, sebbene in alcune circostanze il medico legale o il necroscopo abbiano bisogno di tempo per chiarire, attraverso l'autopsia, se la causa di morte sia dolosa. La serie storica degli omicidi tratti dalle cause di morte è molto simile a quella desunta dalla statistica delle denunce dei reati alle Forze dell'ordine, che inizia nel 1955; mentre mostra elevate differenze rispetto alla rilevazione degli omicidi tratti dai dati delle Procure, a causa della diversa metodologia utilizzata nella raccolta delle informazioni e della diversa finalità della rilevazione stessa, improntata all'investigazione e all'approfondimento giuridico delle morti che possono avere origini delittuose. La serie storica dei dati risulta particolarmente divergente dopo l'introduzione del nuovo codice di procedura penale (22 settembre 1988).

Avvertenze ai confronti temporali

- Per ciò che riguarda il 1944 e il 1945, l'aumento degli omicidi non deriva dai morti in aree di guerra e/o in territorio straniero, ma dalle morti dovute all'innalzamento della violenza che ha caratterizzato il periodo bellico e l'immediato dopo guerra.

Le trasformazioni dell'apparato giudiziario

La geografia dell'amministrazione della giustizia è mutata in modo sostanziale con l'introduzione della riforma sul giudice unico e l'istituzione dei Tribunali metropolitani che hanno modificato la tipologia e i confini degli uffici giudiziari. Dall'unità d'Italia fino al 1° giugno 1999, l'amministrazione giudiziaria sul territorio nazionale era suddivisa essenzialmente nei seguenti uffici: Uffici di conciliazione (sostituiti nel 1995 dagli Uffici del giudice di pace), Preture, sezioni staccate di Pretura, Tribunali, Tribunali per minorenni,¹² Procure della Repubblica, Corti di appello, Procure generali presso le Corti di appello, Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione, eccetera.

A partire dal 2 giugno 1999 per il settore civile, e dal 1° gennaio 2000 per il settore penale, è entrata in vigore la riforma del giudice unico di primo grado (d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998) che rappresenta un importante cambiamento ordinamentale e organizzativo, in quanto concentra in un unico ufficio di primo grado le competenze in precedenza divise tra Tribunale, organo di prevalente composizione collegiale, e Pretura, organo di prevalente composizione monocratica.

Con tale decreto si è provveduto: alla soppressione delle Preture, le cui competenze e i cui organici sono confluiti in quelli dei Tribunali; alla soppressione delle sezioni distaccate di Pretura e all'istituzione di 218 sezioni distaccate di Tribunale; all'unificazione degli uffici di Procura della Repubblica; all'istituzione presso le Corti di appello delle sezioni specializzate in materia di diritto del lavoro e previdenza. La diffusione sul territorio nazionale del giudice vicino al cittadino è, comunque, assicurata dai giudici di pace, operativi dal 1995 in più di 800 sedi sparse sul territorio, le cui competenze hanno in parte assorbito le funzioni e le attività proprie del pretore.

Inoltre, a norma dell'art. 133 del d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, è istituito l'Ufficio del pretore (presso il Tribunale o sezione distaccata di Tribunale) per la definizione delle cause pendenti in Pretura al 2 giugno 1999 per le quali erano già state precisate le conclusioni o erano state comunque ritenute in decisione.¹³

L'Ufficio del giudice di pace ha iniziato la sua attività il 1° maggio 1995 con l'entrata in vigore della legge n. 374 del 1991. Per effetto del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, dal 1° gennaio 2002 è stata attribuita al giudice di pace competenza penale per alcuni reati, a norma dell'art. 14 della legge n. 468 del 24 novembre 1999.

Con il decreto legislativo 155 del 7 settembre 2012 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie si è avuta la soppressione di 31 dei 165 Tribunali e Procure della Repubblica in funzione a quella data. Le attività, sia in ambito civile sia in ambito penale, degli uffici cessati sono passate a uffici territorialmente vicini, a cui sono stati accorpati, con l'eccezione delle sedi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto la cui operatività è stata prorogata fino al 2018 in considerazione delle perduranti difficoltà delle sedi accorpanti dell'Aquila

¹² Istituito con r.d.l. n. 1404 del 20 luglio 1934, convertito in legge il 27 maggio 1935, n. 835.

¹³ Dal 9 luglio 2000 vi è stata un'ulteriore revisione delle circoscrizioni giudiziarie, determinata dal d.lgs. n. 491 del 3 dicembre 1999, che ha revisionato i circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, portando a 221 il numero delle sezioni distaccate di Tribunale. Con decreto del Ministero della giustizia (del 7 giugno 2001), il 1° ottobre 2001 è entrato in funzione il Tribunale di Tivoli.

e di Chieti a seguito del terremoto del 2009. Contemporaneamente sono state soppresse 220 sedi distaccate di tribunale nell'ottica di un efficientamento dell'offerta di giustizia.

La distribuzione territoriale dei giudici di Pace è stata riformata dal d.lgs. del 7 settembre 2012, n. 156, che in un'ottica di risparmio ha proceduto alla soppressione di un gran numero di sedi (indicate nella "tabella A" allegata al decreto), accorpando conseguentemente le relative competenze territoriali a quelle di altri uffici geograficamente contigui (riportati nella "tabella B"). Tuttavia, l'art. 3 dello stesso d. lgs. n. 156/2012 ha previsto la possibilità per gli enti locali interessati di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace di cui è proposta la soppressione, facendosi carico delle relative spese.

Per quanto riguarda la giustizia amministrativa e contabile sono presenti sul territorio nazionale i seguenti uffici:

- Tribunali amministrativi regionali (21 Tribunali e 8 sezioni);
- Consiglio di Stato (3 sezioni);
- Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (1 sezione);
- Corte dei conti (20 sezioni giurisdizionali regionali).